



Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



COMUNI DI AVIGLIANA E CASELETTE

SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE

PROGETTO DI RICONVERSIONE DI IMPIANTO AGRICOLO DI
DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO
CON CAPACITÀ PRODUTTIVA DI 250 Sm³/h
Variante all'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03

titolo elaborato:				elaborato:		
ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI				7		
progettista:						
<p>Ing. Simone Caffaro Ordine Ingegneri della Provincia di Torino n. 12349 Z</p> <p>Gruppo di Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ing. Simone Caffaro• Arch. Irene Canalis• Dott. Agr. Luca Di Stasi• Dott. Riccardo Casarin  <p>STUDIO TECNICO AGRARIO</p>  <p>STA Engineering S.r.l. Via del Gibuti, 1 – 10064 – Pinerolo (TO) – Italia info@staengineering.it - www.staengineering.it Tel 0121/325901 - Fax 0121/3259103</p>						
richiedente:				Società Agricola Musinè Società Semplice		
Rev.	Data	Motivo	Autore	Revisione	Approvazione	File
1	09/08/2024	Prima Emissione	R. Casarin / L. Di Stasi	S. Caffaro	A. Chiabrando	R_23637_ANALISI_STRUMENTI_PIANIFICAZIONE_100.DOCX

Sommario

2

1	INTRODUZIONE	4
2	L'AZIENDA RICHIEDENTE	5
3	INQUADRAMENTO GENERALE	6
3.1	LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA ESISTENTE	6
3.2	DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	9
3.3	LOTTO DI INTERVENTO E TITOLI DI DISPONIBILITÀ	10
4	IL SITO ED IL CONTESTO DEL PROGETTO	11
4.1	ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA A SCALA REGIONALE E PROVINCIALE	11
1.	AREE PROTETTE E RETE NATURA 2000	11
4.2	PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	13
1.	TAVOLA P1: QUADRO STRUTTURALE	13
2.	TAVOLA P2: BENI PAESAGGISTICI	14
3.	TAVOLA P3: AMBITI E UNITÀ DI PAESAGGIO	17
4.	TAVOLA P4: COMPONENTI PAESAGGISTICHE	18
5.	TAVOLA P5: RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA	22
6.	TAVOLA P6: STRATEGIE E POLITICHE PER IL PAESAGGIO	23
4.3	PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	24
1.	TAVOLA A – STRATEGIA 1	25
4.4	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIA DI TORINO (PTC)	30
•	TAVOLA 3.1: SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE	31
•	TAVOLA 3.2 IL SISTEMA DEI BENI CULTURALI: CENTRI STORICI, AREE STORICO CULTURALI, LOCALIZZAZIONI DEI PRINCIPALI BENI	34
•	TAVOLA 4.1 SCHEMA STRUTTURALE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	34
•	TAVOLA 5.1 QUADRO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, DEI COMUNI CLASSIFICATI SISMICI E DEGLI ABITATI DA TRASFERIRE E DA CONSOLIDARE	35
4.5	PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)	36
4.6	PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) E PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONALE (PGRA)	39
4.7	ZONE VULNERABILI DA NITRATI (ZVN)	41
4.8	VINCOLO IDROGEOLOGICO	41
4.9	PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)	42
5	ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA A SCALA COMUNALE	45
5.1	COMUNE DI CASELETTE	45
1.	ZONE NORMATIVE AGRICOLE	45
2.	TAVOLA PG2 "PLANIMETRIA GENERALE AZZONAMENTO"	47
3.	TAVOLA 7 "CARTA DI SINTESI DI PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA"	49
4.	TAVOLA VIG "VINCOLI IDROGEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI"	51
5.	ASPETTI URBANISTICI PER L'AMBITO AGRICOLO	52

6.	SUPERFICIE COPERTA	53
7.	RECINZIONI	54
5.2	COMUNE DI AVIGLIANA	56
1.	CARTA GEOLOGICA	56
2.	CARTA IDROGEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA	57
3.	ASPETTI URBANISTICI PER L'AMBITO AGRICOLO	60
4.	SUPERFICIE COPERTA	61
5.	RECINZIONI	61
6	<u>ANALISI DELLE AREE IDONEE ED INIDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI BIOMETANO</u>	<u>62</u>
6.1	NORMATIVA NAZIONALE	62
6.2	NORMATIVA REGIONALE	63
7	<u>CONCLUSIONI</u>	<u>65</u>

1 INTRODUZIONE

4

La presente relazione analizza gli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale vigenti, nonché gli elementi proposti dalla normativa nazionale e regionale al fine di valutare la compatibilità ambientale, urbanistica e paesaggistica del progetto di **riconversione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas (e quindi di energia elettrica, P = 999 kWel) alla produzione di biometano con capacità produttiva di 250 Sm³/h** (dato di targa UPGR) ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e del relativo Decreto attuativo (DM 15 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica). Il progetto sarà da realizzarsi in area agricola nel Comune di Caselette (TO), Corso Susa snc nella frazione Località Milanese e per la parte di UPGR sul Comune di Avigliana (TO). In particolare, la proposta progettuale qui descritta è finalizzata a destinare il biogas derivante dal processo di digestione anaerobica alla produzione di biometano da immettere nella rete di distribuzione gestita da SNAM, attraverso un sistema di purificazione (upgrading) del biogas.

Nello specifico, l'elaborato analizza i seguenti aspetti:

1) Pianificazione sovraordinata

- Aree Protette e Rete Natura 2000
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC)
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- Piano Assetto Idrogeologico (PAI), Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (PGRA) e Vincolo Idrogeologico
- Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)

2) Pianificazione locale

- Piani Regolatori Generali dei Comuni di Caselette e Avigliana
- Usi civici

3) Analisi delle aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di biometano

- Normativa nazionale
- Normativa regionale

2 L'AZIENDA RICHIEDENTE

La Società Agricola Musinè società semplice è una società attiva da anni nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili di origine agricola nel proprio impianto sito nel comune di Caselette (TO).

La Società Agricola Musinè società semplice ha sede in Avigliana (TO), via Moncenisio 1, CAP 10051, indirizzo PEC musine@legalmail.it, Numero REA TO – 1127112, Codice Fiscale – Partita IVA 10362060013, Forma giuridica società semplice.

5

RAGIONE SOCIALE	Società Agricola Musinè società semplice
SEDE LEGALE	Avigliana (TO), via Moncenisio 1
SEDE OPERATIVA	Caselette (TO), corso Susa snc, località Milanere
CODICE ATECO	01.11.1
P.IVA	10362060013
CUAA	10362060013
REFERENTE	Cristian Baldon
Mail	geoservizi.srl@alice.it
PEC	musine@legalmail.it

3 INQUADRAMENTO GENERALE

3.1 Localizzazione dell'impianto di digestione anaerobica esistente

Il lotto di impianto è localizzato a Sud-Ovest del centro abitato di Caselette e, più precisamente, a Sud-Ovest della cascina "La Grangetta" e a circa 500 m a Nord del Fiume Dora Riparia.

Il territorio comunale di Caselette sorge nella Bassa Valle Susa e confina ad Est con il Comune di Alpignano, a Nord con quello di Val della Torre, a Ovest con quello di Avigliana ed a Sud con quello di Rosta. A Sud, nei pressi del confine, è inoltre attraversato dalla Dora Riparia che rappresenta il principale corso d'acqua della Val Susa. Il territorio del Comune di Caselette si sviluppa tra una quota minima di circa 320 m s.l.m. ed una massima di 1150 m s.l.m.; l'area interessata dal progetto è quella di fondovalle, in un contesto pianeggiante, in cui prevale l'attività agricola.

L'area in esame è delimitata a Nord dalla principale viabilità della zona, la S.P. n. 24. A Sud transita invece l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia che costituisce la più immediata arteria di collegamento tra il capoluogo piemontese ed il territorio francese. A distanza maggiore ed in sponda idrografica destra della Dora Riparia, vi è l'altro storico asse di collegamento, vale a dire la S.S. n. 25 del Moncenisio, nonché la linea ferroviaria Torino-Modane.

Anche la rete idrica locale può essere suddivisa in principale e secondaria; la principale comprende senz'altro il maggiore corpo idrico della zona, il Fiume Dora Riparia, che defluisce a circa 500 m a Sud del sito in esame. La rete idrografica secondaria è invece costituita da piccole rogge e canali in terra naturale finalizzati all'irrigazione dei terreni.

Dal punto di vista geologico, l'area in oggetto si trova al margine della pianura torinese occidentale, compresa all'interno delle cerchie dell'anfiteatro morenico di Rivoli, generatesi durante le pulsazioni glaciali avvenute in passato e che hanno interessato tutto il settore della bassa Valle di Susa. Il tratto di pianura in esame è caratterizzato da sedimenti di origine fluviale, costituiti da depositi alluvionali recenti, formati prevalentemente da materiali di natura ghiaiosa e sabbiosa, con subordinate alternanze di limi e argille. Nella Carta Geologica d'Italia (scala 1:100.000 Foglio 55 - Susa), tali terreni sono definiti come alluvionali medio-recenti e sono riferibili alla parte medio-bassa dell'Olocene.

Qui di seguito viene riportato un estratto della Carta Geologica in cui viene evidenziata l'area nella quale verrà effettuata la coltivazione oggetto di studio.

Figura 1: Estratto della Carta Geologica d'Italia - scala 1: 100.000 (Foglio 55 - Susa)



Da un punto di vista pedologico invece l'area ricade, come riportato all'interno del seguente estratto della Carta di Capacità d'Uso del Suolo (fonte Regione Piemonte e I.P.L.A.), su suoli definiti di Classe II di Capacità d'Uso e, quindi su suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie.

Figura 2: Estratto della carta di Capacità d'uso dei suoli (fonte: Geoportale Piemonte)




Figura 3: Inquadramento dell'area in analisi (sopra) e in dettaglio (sotto) (fonte: Google Earth)



Figura 4: Estratto da Carta Tecnica Regionale su ortofoto (BDTRE) e lotto di intervento



3.2 Descrizione della proposta progettuale

È intenzione del Proponente prevedere una riconversione dell'impianto esistente, destinando il biogas prodotto ad una nuova sezione di upgrading per la produzione di biometano da immettere nella rete di trasporto SNAM. La configurazione dell'impianto sarà in autoconsumo, ovvero verrà consumata una congrua frazione di biogas per poter garantire i fabbisogni elettrici e termici dell'impianto stesso.


Al fine di riconvertire l'impianto è necessario ampliare alcune delle strutture già presenti, oltre a crearne di nuove (vasca di stoccaggio), in modo tale da rispondere alle nuove esigenze impiantistiche, nonché inserire una nuova sezione dedicata all'upgrading del biogas e all'immissione in rete del biometano.

Le nuove strutture saranno in parte realizzate all'interno del lotto d'impianto attuale, cercando di sfruttare il più possibile le opere già presenti, **mentre parte delle opere verranno realizzate al di fuori dell'impianto a Nord-Ovest sul territorio del comune di Avigliana**. Per maggiori dettagli si veda la planimetria catastale di negli elaborati planimetrici. Il punto di consegna, come da preventivo SNAM, sarà realizzato sui mappali 184, 286, 513 e 543 del Foglio 5, a Nord-Ovest del lotto d'impianto.

3.3 Lotto di intervento e titoli di disponibilità

Le aree costituenti il lotto di impianto sono nella disponibilità della società agricola Musinè tramite contratto di affitto ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982 n.203 siglato in data 1/07/2024 con i signori Baldon Guido, Baldon Cristian e Baldon Simone. Nello specifico l'impianto esistente insiste sul foglio 14 mappale 106 nel comune di Caselette di proprietà dei signori Baldon Guido, Baldon Cristian e Baldon Simone come i mappali 21, 22, 27, 30, 33, 76, 78 e 99 oggetto di ampliamento.

Figura 5: Estratto di mappa catastale del lotto di intervento



L'area di consegna del biometano prodotto, che verrà asservita a favore di SNAM, sarà realizzata sui mappali 184, 210, 211, 212, 213, 286, 511, 513 e 541 del Foglio 5 del comune di Avigliana sempre di proprietà signori Baldon Guido, Baldon Cristian e Baldon Simone e inclusi nel contratto di affitto sopracitato.

L'area di consegna e il nuovo tratto di metanodotto, che consentirà di connettere l'impianto alla rete gas esistente, saranno progettati, autorizzati e realizzati da SNAM, con procedimento separato rispetto alla presente variante, come indicato nell'offerta di allacciamento allegata all'Elaborato 0.

4 IL SITO ED IL CONTESTO DEL PROGETTO

4.1 Analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a scala regionale e provinciale

Nel seguito saranno analizzati gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti a scala regionale e provinciale:

- Aree Protette e Rete Natura 2000
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTCP)
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- Piano Assetto Idrogeologico (PAI), Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (PGRA) e Vincolo Idrogeologico
- Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)



1. Aree Protette e Rete Natura 2000

L'area oggetto di studio è poi inoltre ricompresa all'interno della **Zona Naturale di Salvaguardia (ZNS) della Dora Riparia**. La ZNS è un'area facente parte della rete ecologica regionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/2009, nonché appartenente al sistema delle aree protette ai sensi dell'art. 5 della stessa legge. Si tratta di aree caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale, per le quali la pianificazione territoriale ed urbanistica prevede strumenti e finalità di tutela quali:

- tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
- promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
- attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
- sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
- promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area.

La zona in esame si colloca in area agricola in prossimità del Fiume Dora Riparia; da un punto di vista della presenza di sistemi naturalistici particolari non si riscontra, nei pressi del sito in esame, la presenza di assetti tali da richiedere uno specifico livello di attenzione.

Figura 6: Aree protette in prossimità del sito in esame (fonte: Geoportale Regione Piemonte)



Ad una distanza di circa 2 km dall'impianto è presente la Zona Speciale di Conservazione / Siti di Importanza Comunitaria (ZSC/SIC) denominato "Monte Musinè e laghi di Caselette". Vista la distanza dal sito di impianto non verrà preso in considerazione in questa relazione.

4.2 Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Nel 2005 la Regione Piemonte ha avviato una fase di pianificazione dell'intero territorio regionale volta a stabilire criteri per l'individuazione delle criticità paesaggistico-ambientali, al fine di regolarne le trasformazioni e di ricercare soluzioni da adottare per migliorare l'inserimento delle strutture all'interno dei contesti di tutela in cui ricadono.


Con D.C.R. n. 233-35836 Il 3 ottobre 2017 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte. Tale piano è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1). **A far data dall'adozione le prescrizioni contenute nelle NTA sono sottoposte alle misure di salvaguardia e pertanto non sono consentiti sulle aree tutelate interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39.**

Di seguito si analizzeranno le informazioni salienti desumibili da questo strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, attraverso la consultazione della cartografia di piano e delle norme di attuazione.

1. Tavola P1: Quadro strutturale

La Tavola P1 "Quadro strutturale", come da **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, mostra come sull'area in esame non siano individuabili particolari rilevanze, se non quelle connesse con l'individuazione delle principali infrastrutture viarie, la presenza di sistemi riferibili alla paleo industria e alla produzione industriale otto-novecentesca, la presenza di percorsi panoramici (attribuibili ad alcuni tratti della S.P. n. 24, a Nord del sito in esame), nonché la presenza di suoli appartenenti alla seconda classe di capacità d'uso.

Figura 7: Estratto della Tavola P1 del PPR



2. Tavola P2: Beni paesaggistici


Il suddetto elaborato, di cui se ne riporta un estratto di seguito, evidenzia come l'area in esame ricada all'interno della perimetrazione che individua *"Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004"*. In particolare, si tratta di un bene appartenente ai Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano, il Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso.

Dalla consultazione della tavola P2, attraverso il servizio di visualizzazione del Geoportale della Regione Piemonte (**Errore. L'autoriferimento non è valido per un segnalibro.**), si osserva che:

- il lotto di impianto si trova in una zona indicata come **"bene paesaggistico sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141"**;
- l'impianto si trova in prossimità di un bene tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.lgs n.42/2004 rappresentato dal fiume Dora Riparia che si trova comunque ad una distanza superiore dei 150 m della fascia da fiumi, torrenti e corsi d'acqua in direzione Sud;

Il territorio sotto il comune di Avigliana interessato dall'ampliamento non si trova all'interno della zona dei Tenimenti dei Mauriziano.

Figura 8: Estratto della Tavola P2 del PPR (fonte: Geoportale della Regione Piemonte)



Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004



Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

Per tali beni, le Norme di Attuazione del PPR prescrivono all'art. 33, comma 13:

"Per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella

dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014.”

Di seguito quanto riportato nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014, Allegato A - DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL TENIMENTO DI SANT'ANTONIO DI RANVERSO ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004. - Punto 3

15

“3. Prescrizioni d'uso

Premesse

Ai sensi dell'articolo 140, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004, la dichiarazione di notevole interesse pubblico deve contenere le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene individuato.

In coerenza con tale previsione, le seguenti prescrizioni d'uso forniscono indicazioni di tutela atte a garantire la conservazione dei valori storico-culturali e paesaggistici riconosciuti per l'ambito in oggetto, evidenziando alcune specifiche cautele per la gestione delle trasformazioni.

3.1 Tutela del paesaggio agrario

....

- Non è ammessa la realizzazione di:

- *nuove attività estrattive e ampliamento di quelle esistenti, attività di stoccaggio e lavorazione degli inerti;*
- *impianti di smaltimento, trattamento di rifiuti e discariche;*
- ***impianti per la produzione di energie, fatti salvi gli impianti orientati al consumo domestico e strettamente connesso all'attività dell'azienda agricola; in ogni caso deve essere effettuata preventivamente una dettagliata analisi finalizzata all'individuazione della migliore collocazione, tale da non compromettere edifici o parti di edifici di valore storico ed elementi di particolare connotazione paesaggistica, privilegiando collocazioni non visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.***

...

3.2 Tutela dei nuclei edificati di antica formazione e dell'edilizia tradizionale

....

- ***Eventuali ampliamenti dei centri aziendali esistenti, realizzati anche attraverso nuove costruzioni, possono prevedere l'impiego di strutture prefabbricate, in cemento armato o strutture metalliche, purché l'involucro edilizio esterno venga opportunamente***

rivestito/tinteggiato con materiali/tonalità coerenti con i caratteri materici e coloristici del paesaggio agrario e rispettosi delle sue peculiarità e degli obiettivi e motivazioni di tutela. I suddetti ampliamenti devono inoltre localizzarsi preferibilmente in prossimità del costruito esistente, senza compromettere l'impianto delle cascine e senza alterare la percezione d'insieme del paesaggio agrario e delle preesistenze storiche, né le visuali prospettiche percepibili dalla viabilità di accesso. Gli interventi di trasformazione non devono produrre occultamento, frammentazione o compromissione degli elementi del paesaggio del Tenimento riconosciuti come distintivi: viale d'ingresso al complesso edilizio del Concentrico con relativa fascia arborea, macchie boscate, rete stradale rurale con carattere storico, rete idrica naturale e infrastrutture idrauliche di origine antropica, ecc.

3.4 Tutela degli aspetti percettivi-visivi

- Deve essere conservata la configurazione d'insieme percepibile dagli spazi e dai percorsi pubblici; in particolare, deve essere posta attenzione alla conservazione e valorizzazione delle visuali e degli scorci sul complesso edilizio di Sant'Antonio di Ranverso, sulle aree agricole e sugli edifici rurali di interesse architettonico documentario.
- Devono essere previste puntuali forme di mitigazione e schermatura dei volumi edilizi disomogenei per forma, tipologia e dimensioni rispetto alla tradizione edilizia locale. Tali interventi devono essere attuati attraverso l'impiego di specie arboree e arbustive autoctone.
- Devono essere previste adeguate forme di mitigazione delle attività estrattive in esercizio mediante la messa a dimora di impianti vegetazionali autoctoni, ha già discreto accrescimento, ponendo particolare attenzione alla tutela delle visuali panoramiche apprezzabili da vari punti di osservazione, sia dal fondovalle che dai rilievi circostanti, dalla viabilità pubblica e dall'asse autostradale.

...”

L'impianto è stato autorizzato tramite Autorizzazione unica con determina n.115 – 28592/2012 in data 10 luglio 2012, prima che il territorio in questione fosse dichiarato di notevole interesse pubblico dei tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano tramite D.G.R. 37 – 227 del 4 agosto 2014. L'azienda ora richiede la riconversione a biometano e nel dettaglio nell'area dell'ordine Mauriziano richiede il permesso per la costruzione di una nuova vasca di stoccaggio per il digestato in prossimità dell'impianto e per la copertura della platea ospitante il digestato con una tettoia all'interno del

tenimento. La parte di upgrading trovandosi sotto il comune di Avigliana non interesserà la zona dei Tenimenti dei Mauriziano.

Si ritiene che trattandosi di un impianto esistente alla data di pubblicazione della DGR i vincoli previsti dalla stessa non debbano essere applicati.

17

Figura 9: Estratto della Tavola P2 del PPR



Appena al di fuori del lotto di impianto (verso Ovest) dalla cartografica riportata parrebbe esserci la presenza di un'area boscata ricompresa fra quelle del D.Lgs. 42/2004 e quindi per la quale sarebbe necessaria l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. Nella realtà si segnala innanzitutto che l'area boscata non è più presente e che comunque tale fascia verrà solamente attraversata dalle tubazioni interrato del biogas e dalle condutture elettriche. Trattandosi di opere interrato si ritiene non necessario procedere con l'autorizzazione paesaggistica per tali aree.


3. Tavola P3: Ambiti e unità di paesaggio

Il paesaggio caratterizzante l'area oggetto d'intervento, secondo le cartografie del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ricade nell'ambito 37 - Anfiteatro morenico di Rivoli e Avigliana, nell'unità di paesaggio 3703 "Avigliana e Sant'Ambrogio". L'area in esame appartiene alla tipologia IV "Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti". Di seguito si richiama la descrizione riportata all'interno della Relazione del PPR per l'unità menzionata.

"Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo."

L'area in esame risulta collocata all'interno del settore pianeggiante di fondovalle, percorso dalla Dora Riparia e con un carattere prevalentemente agricolo.


Figura 10: Estratto della Tavola P3 del PPR (fonte: Geoportale della Regione Piemonte)



4. Tavola P4: Componenti paesaggistiche

La tavola P4 è sicuramente la più rilevante per quanto riguarda le informazioni ricavabili dal punto di vista paesaggistico. Di seguito si riporta un estratto dal webgis regionale, con indicazione dell'area in esame.

Figura 11: Estratto della Tavola P4_14 del PPR (fonte: Geoportale della Regione Piemonte)



Tutta l'area di impianto interessata dall'ampliamento su entrambi i comuni di Avigliana e Caselette rientrano nell'area denominata **insediamenti rurali**, l'**Art. 40 delle Norme di Attuazione inserisce al punto e. (m.i. 14) del comma 2 le aree rurali di pianura (m.i. 14)**, e riporta quanto segue:

"Art.40 Insediamenti rurali

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi

[...]

3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
- a. in generale:
 - I. -sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. -contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;
 - III. -salvaguardia dei suoi agricoli di cui all'articolo 20;
 - IV. -potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
 - V. -sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;
 - b. per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
 - I. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;

Le **direttive** del medesimo articolo riportano:

5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:
 - c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
 - d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;

Il suolo che interessa il comune di Avigliana rientra anche in un'area **di elevato interesse agronomico**, la quale si fa riferimento all'art.20 delle Norme Tecniche Attuative del PPR secondo il quale *"sono costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte", adottata con DGR n. 75-1148 del 30 novembre 2010"* e, in particolare, il comma 9 dell'art.20 riporta:

Secondo l'Art. 20 Aree di elevato interesse agronomico delle NdA "nelle aree a elevato interesse agronomico di cui al comma 1 persegue, in comune con il PTR, gli obiettivi del quadro strategico di cui all'articolo 8 e in particolare:

- a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
- b. la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
- c. il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;
- d. la salvaguardia della risorsa suolo attraverso il contenimento della crescita di insediamenti preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;

- e. la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Il suolo che interessa il comune di Caselette rientra anche in un'area rurale di specifico interesse paesaggistico, la quale si fa riferimento all'art.32 delle Norme Tecniche Attuative del PPR secondo il quale in comune con il PTR si riconosce e tutela le aree caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse paesaggistico-culturale, individuando nella Tavola P4:

21

...

- d. i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali;

...

Direttive

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

Le nuove opere in progetto ricadono all'interno di aree di pregio paesaggistico di cui all'art. 32, e limitatamente alle strutture previste nel lotto di ampliamento, all'interno di un'area a elevata produttività essendo classificata in II classe di capacità d'uso.

Le Direttive, relativamente agli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, prevedono al comma 8 che "Nelle aree di interesse agronomico, (...) la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale".

Relativamente alle indicazioni contenute negli art. 40 e 20 si precisa quanto segue. **La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile è compatibile ex lege in area agricola, senza necessità di variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03.**


Si consideri inoltre che **il lotto oggetto di ampliamento risulta idoneo ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021**, trovandosi in adiacenza all'impianto biogas esistente oggetto di riconversione classificabile quale "stabilimento". **Si ritiene pertanto che il progetto di riconversione qui proposto risulti coerente con i criteri localizzativi definiti a livello nazionale.** A tal proposito si precisa che a livello regionale non risultano ancora definiti criteri localizzativi per gli impianti biometano.

5. Tavola P5: Rete di connessione paesaggistica

L'art. 42 del PPR definisce gli elementi della rete di connessione paesaggistica, costituita dall'integrazione degli elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva. La Tavola P5 riassume tutti gli elementi che concorrono alla definizione di queste tre reti (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**), con "carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali".

Tra gli elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica regionale, vengono poi inoltre individuati i nodi principali (core areas) e le zone naturali di salvaguardia (queste ultime attribuibili alla Zona Naturale di Salvaguardia della Dora Riparia). Non viene individuata invece la presenza di ZPS, SIC, ZSC e siti patrimonio dell'UNESCO.

Figura 12: Estratto dalla Tavola P5 del PPR



Per le aree di progetto, l' art. 42 comma 3c delle Norme di Attuazione del PPR riporta quanto segue:

"Art. 42. Rete di connessione paesaggistica

(...)

3c. le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi ecologici, così definiti:

- I. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
- II. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti, che richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
- III. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
- IV. i varchi ecologici sono pause del tessuto antropico funzionali al mantenimento della connettività ecologica;
(...)

Indirizzi

(...)

10. In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:

(...)

- d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti.

Direttive

12. I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.
13. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.

6. Tavola P6: Strategie e politiche per il paesaggio

Ai sensi dell'Art. 44, il PPR sostiene le politiche di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio anche mediante la promozione di programmi, piani e progetti strategici a regia regionale o promossi da soggetti diversi (pubblici e privati). Nello specifico vengono individuati cinque assi strategici:


1. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica
3. Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica
4. Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva
5. Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali

La Tavola P6 riassume graficamente gli spettri di applicazione di queste strategie ed il suo estratto (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) dimostra che il sito di intervento ricade in un

ambito di paesaggio pedemontano (Ambito 37 “Anfiteatro morenico di Rivoli e Avigliana”) su un'area con seconda classe capacità d'uso del suolo.

Dall'analisi degli obiettivi specifici, non sono emerse criticità particolari relativamente l'intervento in progetto.

Figura 13: Estratto dalla Tavola P6 del PPR (fonte: Geoportale della Regione Piemonte)



In generale è possibile concludere che il progetto proposto risulta compatibile con gli indirizzi del PPR.

Il progetto ricade nella zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia e in una zona “bene paesaggistico sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141”.

4.3 Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della programmazione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio; fonda le sue radici nei principi definiti dallo Schema di sviluppo europeo e delle politiche di coesione sociale ed è pertanto incentrato sul riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui principi di sussidiarietà e di co-pianificazione.

Il Piano si articola in tre componenti diverse che interagiscono tra loro:


- un quadro di riferimento, avente per oggetto la lettura critica del territorio regionale;
- una parte strategica, sulla base della quale individuare gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo. Gli assi strategici principali sono cinque e sono i medesimi presi in considerazione per la Tavola P6 del PPR.
- una parte statutaria, volta a definire ruoli e funzioni dei diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del Piano si basa sulla divisione del territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait); il comune di Avigliana ricade nell'**Ait 12 "Susa"**; invece, il comune di Caselette ricade nell'**Ait 9 "Torino"** di cui si riportano rispettivamente in Figura 14 e 15 i prospetti delle Tematiche settoriali di rilevanza territoriale, e per ciascuna di esse sono evidenziate le linee d'azione prevalenti da prendere in considerazione per la definizione delle politiche per lo sviluppo locale.

1. Tavola A – Strategia 1

L'estratto della tavola A qui di seguito presentato mette in evidenza elementi di riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio. Nello specifico il sito in esame parrebbe ricadere in un'**area di collina** sovrapposta ad una di **montagna**, normata dalla l.r. 16/99 e s.m.i.

Figura 14: estratto della tavola A del Ptr – riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio



La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); il comune di Avigliana ricade nell'**Ait 12 "Susa"**, di cui si riporta in Figura 14 il prospetto delle Tematiche settoriali di rilevanza territoriale, e per ciascuna di esse sono evidenziate le linee d'azione prevalenti da prendere in considerazione per la definizione delle politiche per lo sviluppo locale. Il comune di Caselette ricade nell'**Ait 9 "Torino"**, anche di esso si riporta il prospetto in Figura 15.

Figura 15: Prospetto delle tematiche settoriali di rilevanza territoriale per l'Ait 12 "Susa" del PTR.

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>Tutela e gestione del patrimonio naturalistico con particolare riferimento a: Parco Orsiera-Rocciavré, Gran Bosco di Salbertrand, laghi di Avigliana, collina morenica, massiccio d'Ambin (valutare la possibilità di estensione dell'attuale area protetta a saldatura tra il Parco di Avigliana e la ZPS della Collina di Rivoli).</p> <p>Valorizzazione delle identità paesaggistiche, storico-culturali ed archeologiche (Sagra di S. Michele, S. Antonio di Ranverso, Novalesa, centri storici di Avigliana, Susa, ecc).</p> <p>Gestione sostenibile delle risorse idriche e forestali, anche in funzione di produzione di energia.</p> <p>Necessità di coordinare gli interventi infrastrutturali del Corridoio 5 con la riorganizzazione urbanistica in base a un piano strategico operativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridistribuisca i carichi insediativi e infrastrutturali, ad oggi interamente concentrati nel fondovalle in corrispondenza delle statali SS 24 e 25; riqualifichi le condizioni ambientali; - migliori l'accessibilità e la mobilità locale; - crei opportunità di insediamento per attività produttive e servizi, nella prospettiva di una integrazione, non puramente dipendente, delle basse valli di Susa e del Sangone nel sistema metropolitano di Torino (quadrante Ovest e Corona Verde). <p>A Susa è prevista la collocazione dell'attestamento del sistema ferroviario metropolitano.</p> <p>Contenimento della dispersione insediativa, specie arteriale, con riqualificazione degli insediamenti esistenti e rifunzionalizzazione dell'offerta di aree produttive (APEA).</p> <p>Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico e degli incendi boschivi.</p> <p>Attestamento nella bassa valle di Susa del sistema ferroviario metropolitano.</p>
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	Integrazione nel sistema metropolitano e incentivi alla localizzazione di attività innovative e allo sviluppo di quelle già presenti.
Trasporti e logistica	Attuazione degli interventi infrastrutturali del Corridoio 5 attraverso un'adeguata dotazione infrastrutturale della tratta transalpina per potenziare l'integrazione con l'area metropolitana favorendo inoltre l'accessibilità e la mobilità locale.
Turismo	Valorizzazione turistica integrata delle ingenti risorse patrimoniali (v. sopra) collegata sia con i circuiti metropolitani (Corona Verde, residenze Sabaude ecc.), sia con le stazioni del turismo bianco dell'alta valle di Susa (AIT Montagne Olimpiche), sia ancora con i circuiti transfrontalieri del Delfinato e della Savoia, attraverso i valichi del Monginevro, del Moncenisio e i trafori ferroviario e autostradale del Frejus.

Figura 16: Prospetto delle tematiche settoriali di rilevanza territoriale per l'Ait 9 "Torino" del PTR.

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio <i>Policentrismo metropolitano</i>	<p>Per quanto riguarda la struttura urbanistica, la strategia fondamentale, risultante anche dal II piano strategico dell'area metropolitana e dai recenti studi dell'ITRES, consiste nella riorganizzazione su base policentrica dell'area metropolitana. Essa dovrà essere rafforzata dalla ridistribuzione delle principali funzioni di livello metropolitano in modo da formare una rete di nuove polarità ed estesa agli spazi periferici della città e ai Comuni delle cinture. Nel breve-medio periodo si prevede che questa nuova rete di polarità metropolitane possa riguardare: le sedi universitarie, gli ospedali (nuova città della salute) e i distretti tecnologici connessi con le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico; alcuni uffici direzionali pubblici e privati; il sistema museale e delle residenze sabaude; la logistica; gli spazi espositivi.</p> <p>Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA nell'area metropolitana torinese.</p> <p>Insedimento di attività qualificate in spazi industriali dismessi (Mirafiori e altri).</p> <p>Questa nuova struttura multipolare si basa su un ridisegno della mobilità, che richiede interventi infrastrutturali strettamente integrati con le trasformazioni urbanistiche. Tra i principali: il passante ferroviario con le nuove stazioni (P. Susa, Dora, ecc) di interconnessione delle reti sovraregionali (TAV, treni a lunga percorrenza, aeroporto) con il sistema ferroviario regionale e metropolitano; l'estensione di quest'ultimo con attestamenti periferici a Ivrea, Rivarolo, Germagnano, Susa, Pinerolo, Carmagnola, Alpignano, Moncalieri e Chieri e rete periurbana di movicentri; nuova linea 2 della metropolitana torinese ed estensione della linea 1; l'asse plurimodale di Corso Marche e la connessione TAV/TAC alla piattaforma logistica di Orbassano; l'ampliamento della tangenziale ovest, la realizzazione della tangenziale est e della gronda esterna ovest; asse di scorrimento veloce N-S lungo il Po.</p> <p>Il nuovo assetto policentrico richiede inoltre la promozione e il sostegno da parte della Regione e della Provincia di una cooperazione e co-pianificazione intercomunale, che assicuri un efficace e condiviso governo dell'intero territorio metropolitano e delle reti di servizi corrispondenti.</p> <p>Patrimonio naturale ed architettonico, qualità ambientale, coesione, sicurezza: tutela, gestione e fruizione allargata dei beni pubblici, in particolare di quanto costituisce il patrimonio naturale e paesaggistico (Colline di Torino e di Rivoli, parchi periurbani, fasce fluviali, corridoi ecologici, progetto Torino città delle acque), quello storico-architettonico (centro storico di Torino, Venaria Reale e altre residenze sabaude, ecc), museale e culturale (distretto culturale centrale e rete museale esterna).</p> <p>Promozione della qualità architettonica e urbanistica dei nuovi interventi insediativi.</p> <p>Riqualificazione ambientale e riassetto della frangia di transizione urbano-rurale (progetto Corona Verde, parco della collina, quadrante nord, eventuale parco agricolo nel quadrante sud: interventi coordinati con gli AIT confinanti); misure a difesa dei suoli agricoli e a sostegno dell'agricoltura e della zootecnia periurbana; regolazione delle attività estrattive in terreni alluvionali e ripristino ambientale delle cave esaurite.</p> <p>Programmi di edilizia pubblica (alloggi in locazione); rigenerazione urbana, strutture di accoglienza e integrazione degli immigrati; accesso ai servizi collettivi e ai beni pubblici da parte delle fasce deboli (bambini, anziani, fasce a basso reddito); eliminazione delle aree di segregazione sociale e degli spazi marginali degradati; sicurezza degli spazi pubblici. Promozione di una rete di servizi di formazione permanente per l'integrazione occupazionale e la riallocazione dei lavoratori meno qualificati.</p> <p>Risparmio ed efficienza energetica (edifici, riscaldamento e climatizzazione, trasporti, teleriscaldamento, cogenerazione, campo fotovoltaico). Riduzione dell'inquinamento atmosferico, messa in sicurezza idraulica delle fasce fluviali, specie nei tratti urbani; gestione e controllo della qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee; bonifica dei siti contaminati e recupero delle aree dismesse; predisposizione di strutture efficienti per la gestione dei rifiuti solidi urbani.</p>
Risorse e produzioni primarie	Produzioni cerealicole e foraggere integrate nel sistema di produzione zootecnica locale e produzioni orticole.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	Costruzione di una rete permanente di relazioni tra università, centri di ricerca, PST, ospedali, imprese innovative, istituti finanziari, fondazioni bancarie e istituzioni pubbliche. Piano di (ri)localizzazione delle sedi dell'Università di Torino, del Politecnico, dei grandi ospedali e di altri istituti di formazione superiore e ricerca; localizzazione in spazi ad essi adiacenti di laboratori di ricerca applicata, PST, servizi di trasferimento tecnologico e incubatori di imprese innovative. Sviluppo di programmi di cooperazione e scambi in campo di ricerca e

	<p>formazione con università e istituti superiori delle regioni vicine, in particolare con Piemonte Orientale, Milano, Pavia, Genova, Nizza, Grenoble, Savoia, Lione, Ginevra, Losanna, Lugano.</p> <p>Realizzazione di condizioni insediative e di contesto (infrastrutturali, relazionali, culturali, ricreative ecc) favorevoli all'attrazione di nuove imprese e allo sviluppo di cluster innovativi a partire da nuclei già esistenti (automotive, robotica, disegno industriale, aerospazio, ICT-elettronica-informatica, biotecnologie e biomeccanica, nanotecnologie, ambiente ed energie alternative, restauro e gestione dei beni culturali, multimedia, editoria, finanza, public utilities). A tal scopo: istituzione di distretti tecnologici e di APEA in posizioni di buona accessibilità metropolitana e internazionale, di qualità ambientale elevata, di facile accesso a servizi specializzati e alle attività complementari localizzate nello spazio metropolitano.</p>
Trasporti e logistica	<p>Promuovere Torino come nodo trasportistico di livello internazionale (porta del Corridoio 5).</p> <p>Potenziamento delle connessioni regionali e transregionali: aeroporto di Caselle (incremento delle connessioni per passeggeri e merci nel network nazionale e internazionale), TAV con Lione e Milano, potenziamento dei collegamenti ferroviari con Ivrea-Aosta, Biella, Cuneo.</p> <p>Integrazione dello scalo ferroviario di Orbassano, SITO e CAAT in una piattaforma logistica metropolitana.</p> <p>Realizzazione della Tangenziale Est di Torino e del Corridoio plurimodale di Corso Marche.</p> <p>Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) di Torino ed del Sistema Autostradale Tangenziale Torinese (SATT).</p> <p>Miglioramento funzionale delle linee regionali del Canavese e della linea Torino-Ceres.</p> <p>Implementazione della Metropolitana Automatica di Torino.</p> <p>Sviluppo della Rete Metropolitana Automatica di Torino attraverso il completamento della linea 1 e la realizzazione della linea 2.</p>
Turismo	<p>L'AIT è chiamato a svolgere una duplice veste: (a) di attrattore di flussi turistici (valorizzando la mobilità per affari, fiere e congressi e le sue dotazioni paesaggistico-ambientali, storico-architettoniche, museali, commerciali, gastronomiche, sportive e ricreative, devozionali, formative), (b) di punto di coordinamento, di appoggio e di interconnessione di circuiti turistici più ampi che interessano soprattutto l'arco alpino e pedemontano occidentale e l'area collinare del Monferrato-Astigiano-Roero-Langhe. A entrambe queste funzioni si connettono le attività fieristiche, congressuali e le manifestazioni culturali (festival, spettacoli, concerti ecc), che devono trovare spazi fisici e localizzazioni adeguate al loro sviluppo. Lo stesso per quanto riguarda le attrezzature ricettive e il sistema dell'accoglienza turistica in generale (informazione, assistenza, servizi specializzati).</p>

Negli indirizzi proposti per ciascuna delle tematiche settoriali in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e 15 non sono presenti riferimenti specifici ad interventi assimilabili a quello in oggetto tuttavia, da una prospettiva più ampia, va comunque sottolineato che il PTR promuove la "Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica", che costituisce il secondo asse strategico del PTR, trattato nella parte IV delle Norme di Attuazione, che riporta indicazioni sul consumo di suolo, energie rinnovabili, reti elettriche e risorse idriche. Le energie rinnovabili risultano ragionevolmente l'ambito più affine all'intervento in progetto e sono esaminate in dettaglio nell'Art. 33, di cui si riporta il testo:

- 1) La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, **biogas**, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una manifestazione chiusura dei cicli energetici a livello locale.
- 2) **La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.**

Indirizzi

- 3) Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:

- a. l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;
 - b. la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;
 - c. la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;
 - d. la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati e/o dismessi.
- 4) Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:
- a. definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;
 - b. verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.

Direttive

- 5) La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.


Le indicazioni contenute all'Art. 33 sono di carattere generale sulla realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili, e sono perlopiù riferite alla produzione di energia elettrica e calore.

Nonostante l'assenza di un riferimento esplicito alla produzione di biometano, si può in ogni caso evidenziare che l'intervento in progetto risulta coerente con alcuni passaggi rilevanti dell'Art. 33 in quanto:

- **Il biogas è contemplato tra le fonti energetiche rinnovabili.** Sebbene il biogas a cui si fa riferimento in questo passaggio sia verosimilmente quello destinato alla cogenerazione, si può comunque affermare che questo condivide buona parte del processo produttivo (v. tutta la fase di digestione anaerobica) con il biometano, cogliendo l'obiettivo della chiusura dei cicli a livello locale;
- Le strutture in progetto andranno ad occupare le aree interne al lotto attuale o comunque nelle immediate vicinanze dello stesso;
- **L'intervento, così come descritto in seguito, risulta coerente con la pianificazione regionale e locale.**

L'assenza di particolari criticità è ulteriormente confermata dall'elaborato grafico di piano del PTR dedicato alla Strategia 2, ossia la "Tavola B – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica", di cui si riporta un estratto in Figura 16.

Figura 17: "Tavola B – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica"



Si può quindi concludere che il progetto in esame risulti coerente con gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale (PTR).

4.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Torino (PTC)

Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) della Provincia di Torino, è stato adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 26817 del 20 luglio 2010 e approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione n.121-29759 del 21/07/2010.

Il PTC2 è costituito da elaborati con valore prescrittivo ed elaborati con valore illustrativo e motivazionale. Le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione hanno efficacia di prescrizione, o di direttiva, o di indirizzo; gli elaborati grafici (Tavole) rappresentano i luoghi ove devono essere applicate le disposizioni del PTC2; gli allegati forniscono elementi di supporto alle attività di attuazione del PTC2. Il PTC2 è costituito inoltre da una serie di elaborati che contengono elementi giustificativi motivazionali ed illustrativi delle scelte e delle disposizioni; non recano quindi regole di condotta, ma contribuiscono alla conoscenza, corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni recanti tali regole.

Nel dettaglio, il PTC2 è costituito dai seguenti elaborati con valore prescrittivo:

a) Norme di Attuazione

b) Tavole:

- 2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità-Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale
- 2.2 Sistema insediativo – Attività economico-produttive
- 3.1 Sistema del verde e delle aree libere
- 3.2 Il sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico culturali, localizzazioni dei principali beni

- 4.1 Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità
- 4.2 Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all'area torinese
- 4.3 Progetti di viabilità
- Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle NdA: Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione
- 4.4.2 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle NdA: Corridoio Tangenziale Est
- 4.4.3 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, 39 e 40 delle NdA: Corridoio e Area speciale di C.so Marche
- 5.1 Quadro del dissesto idrogeologico e dei Comuni classificati sismici e degli abitati da trasferire e da consolidare

c) Rapporto Ambientale (ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 40/98, D.G.R. 9 giugno 2008) comprendente:

- Valutazione di incidenza ambientale - (ai sensi del D.lgs. 357/97 e smi)
- Relazione di sintesi
- Sintesi non tecnica.

Da un'analisi della cartografia tematica allegata al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2) è quindi possibile ricavare numerose informazioni sull'assetto paesistico e territoriale dell'area in esame. Si precisa che verranno riportate unicamente le tavole in cui sono presenti aspetti rilevanti in relazione all'area in esame.

• Tavola 3.1: Sistema del verde e delle aree libere

Il sito in esame si colloca all'interno della perimetrazione che individua l'area di salvaguardia della Dora Riparia, normata dagli art. 35-36 delle NdA che normano la salvaguardia e la valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.

La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:

- 1) Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 (nodi o core areas), quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; Siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'Allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere).

La zona risulta essere classificata come zona appartenenti ai Tenimenti del Mauriziano.

32



Figura 19 Estratto della tavola 4.12 del PTC2 (fonte: Geoportale della Regione Piemonte)



Le Norme tecniche di Attuazione, per le zone all'interno della rete ecologica provinciale, riportano nell'art. 35 le seguenti prescrizioni:


“5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- a. Salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
- b. salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
- c. promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
- d. rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica, all'interno delle quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
- e. promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbiti, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;
- f. promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
- g. promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
- h. preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
- i. promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, etc.).”

Dall'art. 35 delle NdA del PTC2 qui sopra riportato, si deduce che per **il progetto di riconversione dell'impianto a biogas esistente non subisce direttive vincolanti**. L'unico punto su cui porre attenzione riguarda il mantenimento del filare arboreo e arbustivo che in parte circonda l'impianto e che verrà comunque implementato al fine di mascherare l'impianto a biogas nel toto; non si andranno quindi ad eliminare *“formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati”*.

- Tavola 3.2 Il sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico culturali, localizzazioni dei principali beni


Figura 20: Il sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico culturali, localizzazioni dei principali beni



La tavola in esame individua i centri storici, le aree storico-culturali ed i principali beni culturali del territorio. Dalla sua osservazione non emerge alcun tematismo che non sia già stato individuato all'interno della precedente tavola, con particolare riferimento al Tenimento Mauriziano di Sant'Antonio di Ranverso.

- Tavola 4.1 Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità

Figura 21: Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità



La tavola mostra la presenza dell'impianto nella zona denominata corridoio Pedemontana e una viabilità esistente o da adeguare. Molto vicino all'impianto si trova l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia.

- Tavola 5.1 Quadro del dissesto idrogeologico, dei comuni classificati sismici e degli abitati da trasferire e da consolidare

35

La tavola 5.1 del PTC2 mette in evidenza il quadro di dissesto idrogeologico, i comuni classificati sismici e degli abitati da trasferire e consolidare; nel caso in esame e grazie agli estratti del geoportale Piemonte riportati qui sotto, è possibile evidenziare che:

- Dall'analisi della tavola non risultano presenti, nell'area in esame, dissesti idrogeologici come mostrato in figura 4.13
- il sito dove avverrà l'ampliamento sotto il comune di Caselette **risulta interno alla fascia C del PAI** come mostrato in figura 22;

Figura 22: estratto del Geoportale Piemonte – dissesti del PAI vigenti (areali)



Figura 23: estratto del Geoportale Piemonte – fasce fluviali PAI



4.5 Piano energetico ambientale regionale (PEAR)

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022 è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Il PEAR assolve tra gli altri, a due obiettivi fondamentali: da un lato orientare le politiche regionali a quelle del pacchetto Clima Energia e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dall'altro sostenere e promuovere un'intera filiera industriale e di ricerca che ha grandi opportunità di crescita.

La programmazione strategica che trova riscontro nel Piano è finalizzata a ridurre ulteriormente le emissioni dannose per la salute e ad incrementare la quota di consumi energetici coperta da fonti rinnovabili, riducendo così i consumi facendo meno ricorso alle fonti fossili.

Il PEAR è in coerenza con i principali obiettivi del Piano Nazionale integrato per l'Energia e il clima (PNIEC) per gli anni 2021-2030, ossia:

- una percentuale di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia pari al 30%;
- una quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti del 21,6%;
- una riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007 del 43%;
- una riduzione complessiva dei gas serra rispetto ai livelli del 1990 del 38%.

In vista dell'adozione del PNIEC, la SEN 2017 costituisce la base programmatica e politica per la preparazione del Piano stesso si è posta tre macro-obiettivi per traguardare una crescita economica sostenibile:

- migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il divario di prezzo e costo dell'energia rispetto alla UE e assicurando che la transizione energetica di più lungo periodo

(2030-2050) non comprometta il sistema industriale italiano ed europeo a favore di quello extra-UE;


- continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità e sicurezza dei sistemi e delle infrastrutture;
- traguardare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione al 2030 definiti
- a livello europeo, con un'ottica ai futuri traguardi stabiliti nella COP21 e in piena sinergia con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

In questo contesto, il PEAR va a individuare ulteriori macro-obiettivi, tra cui:

- Sviluppo delle FER
- Efficienza energetica
- Sviluppo sostenibile delle Reti
- Sviluppo della *Green Economy*

La produzione energetica da biometano è contemplata tra gli obiettivi specifici di Piano nel comparto delle fonti energetiche rinnovabili, come evidenziato in Figura 23.

Figura 24: Gli obiettivi specifici di Piano nel comparto fonti energetiche rinnovabili



Per quanto concerne più in dettaglio la produzione del biometano, il documento riprende i propositi della promozione della produzione di biometano del Decreto 2 marzo 2018, e fornisce sia alcune statistiche relative al contributo energetico derivante dalle biomasse, sia gli indirizzi relativi alla localizzazione ed all'alimentazione degli impianti di biometano.

L'Allegato I del PEAR riporta le **"Aree e siti non idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile"**, riportando al Box 2 le "Aree inidonee e aree di attenzione per la localizzazione degli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse", al cui interno tuttavia ricadono per l'appunto solo gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biogas, senza un riferimento esplicito agli impianti di biometano, pertanto le prescrizioni ivi contenute, che si rifanno alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-3315 del 30.01.2012, non si applicano al presente caso. Per ulteriori approfondimenti sulla non applicabilità della suddetta DGR, si rimanda al paragrafo 6.2.

L'Allegato IV del PEAR si concentra sui concetti di cambiamento climatico ed energia, e va a fornire applicazione e declinazione delle azioni proposte dal Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (PNACC), ossia misure volte a fornire un piano di adattamento nel settore energetico. I punti pertinenti alla produzione di biometano sono i seguenti:

Tabella 1: Declinazione nel PEAR delle azioni proposte dal PNAAC relative al biometano

Azione/Misura proposta dal PNAAC	Applicazione/Declinazione nel PEAR
Promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica	<ul style="list-style-type: none"> • favorire la produzione e l'utilizzo del biometano. • promuovere la localizzazione degli impianti di produzione di biometano in prossimità delle reti di distribuzione del gas naturale per la sua immissione in rete o nei distributori di carburante. • favorire la produzione di biometano in impianti alimentati da frazione umida derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; in ambito agricolo, in impianti alimentati prioritariamente con scarti vegetali, residui delle colture e reflui zootecnici nonché con erbai ed altre colture di secondo raccolto evitando colture idroesigenti.

In linea generale, si può concludere che l'intervento in progetto è coerente con gli obiettivi del PEAR.

4.6 Piano Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (PGRA)

Il **Piano di gestione del rischio di alluvioni** è previsto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni') e mira a costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale e delle attività economiche.

Attraverso il Geoportale Regionale è stata verificata la perimetrazione delle fasce fluviali e la delimitazione delle aree allagabili per l'area in esame: come emerso da tale indagine, il lotto sito nel comune di Caselette in esame si trova, come detto in precedenza a poco più di 500 m a nord dal fiume Dora e risulta all'interno alla fascia fluviale C del PAI. Inoltre presenta tra gli scenari di alluvioni una probabilità bassa (tr. 500) e tra gli scenari di rischio una classe R1 appartenente al rischio moderato.

Figura 25: Estratto Geoportale Piemonte - Fasce PAI




Figura 26 Estratto Geoportale Piemonte - Fasce di pericolosità PGRA





Figura 27: Estratto Geoportale Piemonte - Fasce di rischio PGRA



4.7 Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)

Secondo l'estratto del Geoportale Piemonte si riscontra che l'area in esame NON ricade all'interno di una Zona Vulnerabile da Nitrati (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), secondo il Reg. 9R/2002. A tal proposito si precisa che il carico di azoto di origine zootecnica per il Comune di Avigliana e Caselette afferente alla macroarea del Torinese, secondo la DD 1094/A1701B/2022 del 30/12/2022, risulta inferiore a 120 kg/ha.

Figura 28: Estratto del Portale Regionale delle ZVN



L'area risulta in Zona NON Vulnerabile da nitrati e in macroarea con carico zootecnico inferiore ai 120 kg/ha, pertanto, **la classificazione come area a carico di azoto zootecnico > 120 kg/ha NON trova applicazione** ai fini del DM 15 settembre 2022.

Occorre infatti che siano verificate entrambe le condizioni (ZVN e Carico > 120 kg N/ha) perché trovino applicazione i vincoli del DM (effluenti zootecnici > 40% in peso nella dieta).

4.8 Vincolo Idrogeologico

Tutti i terreni in cui ricade l'intervento sono inseriti all'interno della perimetrazione di quelli soggetti a vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267 del 30/12/1923.

Si faccia riferimento all'elaborato 11 "L.R. 45/89 - Vincolo Idrogeologico - Relazione Tecnica".

Figura 29: Aree soggette al vincolo idrogeologico (fonte: Geoportale Regione Piemonte).



42

4.9 Piano Regionale di qualità dell'Aria (PRQA)

Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il PRQA è stato approvato dal Consiglio regionale, con DCR 25 marzo 2019, n. 364-6854 (Approvazione del Piano regionale di qualità dell'aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43), in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica.

La legislazione nazionale prevede, attraverso il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, che le regioni debbano suddividere il territorio in zone differenti allo scopo di svolgere l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente e valutarne di conseguenza il rispetto dei valori limite.

Il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio, sulla base degli obiettivi di protezione per la salute umana per gli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, nonché degli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione relativamente all'ozono, ha ripartito il territorio regionale nelle seguenti zone ed agglomerati:

- Agglomerato di Torino - codice zona IT0118 (relativamente agli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P ed O₃)
- Zona denominata Pianura - codice zona IT0119 (relativamente agli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P);
- Zona denominata Collina - codice zona IT0120 (relativamente agli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P);

- Zona denominata di Montagna - codice zona IT0121 (relativamente agli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P);
- Zona denominata Piemonte - codice zona IT0122 (relativamente al solo inquinante O₃).

Tutto il territorio dei comuni di Avigliana e Caselette ricade nella zona denominata Collina (IT0120).

Secondo quanto indicato dalla D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903, la zona denominata Collina (codice IT0120), costituita da 646 Comuni, ha una popolazione complessiva pari a 1.338.980 abitanti e un'estensione pari a 8.801 km². La zona si caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti: NO₂, PM₁₀, PM_{2,5} e B(a)P. Il resto degli inquinanti risulta sotto la soglia di valutazione inferiore. Rispetto all' agglomerato di Torino si evidenzia che il benzene si posiziona sotto la soglia di valutazione inferiore.

Il Piano individua le fonti responsabili di emissioni, gli inquinanti maggiormente pericolosi e le strategie di intervento, oltre a fissare obiettivi di riduzione che dovranno essere costantemente monitorati ed aggiornati, per raggiungere parametri di qualità dell'aria fissati dalle norme in vigore.


Il PRQA si articola in una componente di inquadramento normativo, territoriale e conoscitivo e in una componente di individuazione dei principali ambiti di intervento, tra cui i comparti trasporti, energia, industria, ed agricoltura e zootecnia.

Per quanto riguarda al comparto energia, le misure seguono gli assi dell'efficientamento energetico (sia in edifici, che in impianti) e del riscaldamento e produzione di energia. Relativamente al secondo punto, vengono proposti gli indirizzi negli ambiti di:

- Produzione di energia da fonti rinnovabili
- Utilizzo di fonti di energia rinnovabile nell'edilizia
- Sviluppo del teleriscaldamento efficiente
- Riscaldamento a biomassa legnosa

La produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce sicuramente l'ambito più pertinente con la finalità del presente progetto, ossia la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, nonostante questa tipologia di prodotto energetico non sia esplicitamente contemplata all'interno del piano. Si può comunque tuttavia affermare che l'intervento risulta concorde con i propositi del PQRA dal momento che si auspica un maggior sviluppo delle fonti rinnovabili.

Figura 30: Zonizzazione qualità dell'aria Regione Piemonte



L'intervento in progetto non determinerà significativi impatti in termini emissivi in quanto la principale fonte emissiva sarà costituita dal cogeneratore, in cui verrà alimentato una parte del biogas prodotto, in modo da poter soddisfare la richiesta elettrica e termica dell'impianto. A questo, le ulteriori emissioni che possono incidere sulla qualità dell'aria, introdotte dal nuovo impianto di digestione anaerobica, saranno quindi costituite dalla torcia T0, che tuttavia verrà attivata soltanto in situazioni di emergenza quali il blocco del sistema di upgrading del biometano (si stima un tempo di funzionamento di circa 80 ore/anno) e l'off-gas decisamente contenuto anche grazie alla scelta tecnologica effettuata. Infine, il quadro emissivo dell'impianto è quindi completato dai contributi sia dei mezzi adibiti alla movimentazione e al trasporto della biomassa (sottoprodotti solidi, digestato, fanghi), sia dalle emissioni dovute alla combustione di biogas in una caldaia che entrerà in funzione solo in casi di maggiore necessità termica da parte dell'impianto.

Nel complesso si può considerare l'intervento in progetto COERENTE con le strategie del PRQA.

5 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA A SCALA COMUNALE

Le strutture in questione saranno realizzate in parte sul territorio comunale di Caselette e in parte sul territorio comunale di Avigliana. Si procederà quindi a valutare i P.R.G.C di entrambi i comuni.

45

5.1 Comune di Caselette

L'attuale Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) vigente in attuazione della Variante generale approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.05.2018 pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 14.06.2018.

La destinazione d'uso dell'attuale lotto accorpato desumibile dalla Tavola PG2_Planimetria Generale Azzonamento_2000 del PRGC è "ZN_A – Zone Normative Agricole".

1. Zone Normative Agricole

Per l'area a destinazione sulla quale ricade il lotto di impianto valgono le prescrizioni riportate nell'art. 25 della LUR riportato nelle Norme di Attuazione del PRGC vigente.

"Suoli agricoli destinati all'esercizio delle attività dirette o connesse con l'agricoltura ai sensi dell'art. 25 della LUR.

PARAMETRI URBANISTICI - PARAMETRI EDILIZI

Il dimensionamento delle abitazioni agricole/rurali è quello previsto dall'art. 25 della L.U.R. in particolare:

- commi 12, 18 indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali;
- commi 14, 15, 16, 17, 19 volume edificabile per le abitazioni rurali.

Sono comunque fatte salve prescrizioni più restrittive a norma delle Leggi sanitarie per la tutela della salute, dell'igiene dell'abitato, del suolo e del sottosuolo. Ampliamento degli edifici non eccedente il 20% dell'SL esistente per risanamento igienico - funzionale ed eliminazione delle superfetazioni.

USI DEL TERRITORIO (art. 10)

6) ATTIVITÀ AGRICOLE

Abitazioni agricole.

Impianti e attrezzature per la produzione agricola.

Impianti e attrezzature per conservazione dell'ambiente.

Impianti produttivi agro-alimentari.

Impianti zootecnici anche intensivi, ad esclusione dell'allevamento industriale di suini.

Strutture agrituristiche ai sensi della L.R.50/89.

Impianti commerciali florovivaistici.

Impianti per allevamento e addestramento animali da compagnia.

Strutture per l'ippoterapia.

Sono ammessi esercizi di vicinato (4a) con superficie di vendita non superiore a 150 mq all'interno dell'edificio esistente da valorizzare e/o riutilizzare e per esigenze di sinergia economica con l'attività principale propriamente agricola.

TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO ED URBANISTICO (art. 11)

Manutenzione ordinaria

b) Manutenzione straordinaria

c) Restauro e risanamento conservativo (di tipo A e B)

d) Ristrutturazione edilizia (REf, RE1, RE2, RE3, RE4)

e) Sostituzione edilizia

g) Completamento (g1)

i) Demolizione (g1, g2)

MODALITÀ D'ATTUAZIONE (art.16)

art. 25 commi 3, 4 della L.U.R.

3. Possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per la edificazione delle residenze rurali:

a) gli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci di cooperative;

b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) gli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera m), che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

4. Possono avvalersi degli altri titoli abilitativi edilizi di cui al presente articolo i proprietari dei fondi e chi abbia titolo

Intervento Diretto:

- Permesso di Costruire;

- Permesso di Costruire (per interventi di tipo d) RE3, g) ed f)), subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da parte del conduttore agricolo ex L 153/75 e LR 63/78 in cui risulti individuata l'area asservita all'edificazione, che non potrà essere ulteriormente computata ai fini edificatori del medesimo tipo.


- S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Nelle Aziende agricole già provviste di fabbricati, gli interventi di nuova costruzione devono essere realizzati in contiguità e ad integrazione del complesso esistente, al fine di garantire un corretto uso del territorio agricolo.

In riferimento alle prescrizioni previste per l'area agricola, il **progetto di riconversione risulta idoneo** alla sua realizzazione; unica limitazione quella che per le aziende agricole già provviste di fabbricati le nuove costruzione dovranno essere in contiguità e ad integrazione del complesso esistente. Per maggiori dettagli in merito si rimanda al capitolo specifico della verifica dei parametri urbanistici dove verranno evidenziati il rispetto dei limiti di altezza, distanze e rapporto di copertura.

2. Tavola PG2 "Planimetria generale azzonamento"

Figura 31: P.R.G.C – Estratto della Tavola PG2_Planimetria Generale Azzonamento_2000 con indicazione del lotto accorpato di progetto



L'area in esame è collocata nella porzione Ovest del Tenimento Storico dell'Ordine Mauriziano di Sant'Antonio di Ranverso che ha ottenuto la Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico con D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014. La zona risulta tutelata in base all'art. 136 della Parte III, Capitolo II del D.Lgs. 42/2004 smi ed è pertanto necessario acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica prevista dall'art. 146 dello stesso decreto.

La zona d'impianto risulta invece esterna alla fascia di 150 m dal Torrente Dora Riparia prevista ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c del D.lgs 42/2004 smi.

Articolo 24 - Ambito di tutela ambientale

Sono soggetti a tutela ambientale ai sensi del D.lgs 42/2004, il Torrente Dora Riparia per il quale vale la fascia di rispetto definita in planimetria di 150 mt ed il lago superiore e inferiore di Caselette per i quali sono definite le fasce di rispetto di 300 mt come previsto dalla LUR.

All'interno di dette fasce sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dall'art. 31. Sono inoltre soggetti alla disciplina di cui al D.lgs 42/2004 le aree soggette ad usi civici, e le aree boscate e le aree dei Tenimenti Mauriziani da DGR 37_227, 2014.

Gli interventi ammessi nelle aree del presente articolo sono attuabili con le procedure previste dalla LR 20/89.

Articolo 31 - Interventi ammessi nelle fasce di rispetto

In dette aree e fasce di rispetto è fatto divieto di nuove costruzioni se non per i casi previsti dalle leggi vigenti.

È consentita la realizzazione di Parchi anche attrezzati e attrezzature di uso pubblico, parcheggi, colture agricole, opere di viabilità a destinazione agro-silvo-pastorale e opere pubbliche oltre alle opere ed infrastrutture espressamente previste dal Piano. Per gli edifici eventualmente esistenti sono ammessi interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 16 senza aumento di volume salvo per quanto consentito dall'art. 29 LUR. Le aree comprese nelle fasce di rispetto continuano a possedere le densità fondiarie e territoriali ad esse attribuite dal presente PRGC, il volume corrispondente a tale densità non dovrà essere realizzato in sito ma dovrà essere trasferito nelle aree contigue di pertinenza dell'intervento. Per le sole aree di rispetto dei pozzi di cui al 12/1 valgono le limitazioni dell'art. 6 DPR 236/88.

...

2) Impianti tecnologici

Si definiscono impianti tecnologici le opere di prese degli acquedotti, gli impianti di smaltimento delle acque di rifiuto, le linee elettriche di alta tensione. Indipendentemente dall'individuazione di tali impianti sulla cartografica di PRGC, è imposta una fascia di rispetto lungo il perimetro del territorio occupato dagli impianti stessi, di profondità variabile. Per le linee di alta tensione è disposta una fascia di rispetto minima di 15 mt per lato misurata dal cavo esterno, fatte salve le norme di sicurezza maggiori dovute in rapporto alla tensione trasportata conformemente al DPCM 23/4/92. Per le opere di presa degli acquedotti, la profondità delle fasce di rispetto dalla captazione è determinata nella misura di 200 mt, anche in presenza di diverse indicazioni riportate dalle tavole allegate; per i serbatoi di compenso è prescritta la distanza minima di mt 50 dal filo esterno del deposito. Eventuali riduzioni alla profondità della fascia di rispetto dei pozzi di captazione potranno essere apportate ad avvenuta acquisizione delle necessarie autorizzazioni.


...

Articolo 32 - Vincolo idrogeologico

Il PRGC conferma il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n° 326. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi con C.S. con le procedure autorizzative previste dalla LR n. 45/1989 e s.m.i.. Nelle aree soggette a tale vincolo possono essere rilasciate le concessioni per edifici conformi alle presenti norme con autorizzazione prevista dalla predetta LR.

3. Tavola 7 “Carta di sintesi di pericolosità Geomorfologica”

Figura 32: P.R.G.C – Estratto carta di sintesi di pericolosità geomorfologica Tav_7



Da un'analisi della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica del Comune di Caselette emerge come l'area in oggetto sia ricadente in Classe IIIa. Per quanto riguarda i settori ricadenti in quest'ultima classe, le NTA indicano che si tratta di Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili). Ricadono in questa classe tutte le aree ritenute più pericolose dal punto di vista idrogeologico.

Classe III indifferenziata e IIIa

2.1 nelle aree classificate in classe III indifferenziata e IIIa, è vietata ogni edificazione comportanti nuovi insediamenti;

2.2. per le attività agricole, in assenza di alternative praticabili, è possibile, qualora le condizioni di pericolosità lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Sono anche consentiti interventi di sopraelevazione delle strutture esistenti e ampliamenti finalizzati alle pertinenze delle attività agricole. Previa fattibilità, estesa anche all'eventuale via d'accesso, accertata da indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche, ai sensi del D.M. 14/01/2008, la progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e mitigazione del rischio e dai fattori di pericolosità;

2.3. per le aree ricadenti nelle aree in frana (FA, FQ,) nelle aree di conoide (CAe, CAb), nei settori di pertinenza torrentizia e fluviale (limitatamente alla Fascia A e alle aree inondabili per scenari frequenti come delimitate nelle mappe di pericolosità e del rischio redatte in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) di cui il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po ha preso atto il 23 dicembre 2013)) anche per le attività agricole è fatto divieto di nuove edificazioni;

2.4. per le aree di pertinenza fluviale ricadenti nella Fascia A e B del P.A.I., ai fini delle norme urbanistiche, vale quanto prescritto all'art. 29, 30 e 39 delle N.d.A. del P.A.I.;

2.5. gli edifici isolati presenti all'interno della classe IIIa e nella classe III indifferenziata sono da intendersi soggetti a limiti e vincoli della classe IIIb4. In classe IIIa non è consentito l'aumento del carico antropico e il cambio di destinazione d'uso. In classe III indifferenziata, sino ad ulteriori indagini di dettaglio da sviluppare nell'ambito di future varianti dello strumento urbanistico, valgono le limitazioni della classe IIIa. L'individuazione di eventuali settori attribuibili alla classe II o classe IIIb può essere rinviata a future varianti di piano;


2.6. in analogia con quanto previsto per le aree in dissesto all'art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., qualsiasi intervento consentito nelle classi IIIa e III indifferenziata dovrà essere accompagnato da un atto liberatorio sottoscritto da parte dei soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone.

Come si può vedere dell'estratto precedente il PRGC vigente contempla la deroga per le nuove realizzazioni alle attività agricole esistenti. Nel dettaglio l'intervento proposto appare compatibile considerando che:

- L'attività agricola è esistente (impianto biogas esistente);
- Appare evidente che l'intervento non sia diversamente localizzabili in quanto trattasi di impianto biogas esistente;
- Le carte inerenti alla pericolosità ed il rischio già esposte (paragrafo 4.6) mostrano rispettivamente un grado basso (Tempo di ritorno >500 anni) e rischio moderato.

4. Tavola VIG "Vincoli idrogeologici e Geomorfologici"

Figura 33: P.R.G.C – Estratto della Tavola VIG_ Vincoli Idrogeologici e Geomorfologici



L'area in esame appartiene alla classe IIIa di pericolosità geomorfologica, e ricade all'interno della fascia fluviale C del PAI; quindi, viene classificata come zona potenzialmente a rischio esondazione.

Da quanto prescritto negli articoli citati in precedenza per quanto riguarda l'appartenenza del lotto alla classe IIIa, non sono presenti punti vincolanti poiché si tratta della costruzione di una sola vasca di stoccaggio digestato, di una tettoia per la platea del digestato e dell'allargamento di una trincea in continuità a quelle presenti, in conduzione della società agricola Musinè s.s.

5. Aspetti urbanistici per l'ambito agricolo

Le Norme di Attuazione all'art. 20/1 riportano per le area a destinazione agricola le seguenti prescrizioni:

----- AREA -----		
ARTICOLO SIMBOLO	DENOMINAZIONE	CODICE
20/1	Area a Destinazione Agricola	A
Caratteri dell'area	Aree utilizzate ai fini agricoli	
Obiettivi del Piano	1° comma art.25 L.R.56/77 con specificazione della lettera c) delle Prescrizioni	
Destinazioni d'uso (art.10)	A1 ,A2 ,A3 ,A4 ,A5 ,T4 S2-S4	
Tipi d'intervento (art.9)	a),b),c),d),f),g)	
Modalità d'attuazione (art.4)	diretto con atto d'obbligo ai sensi dell'art. 25 L.R.56 7° e 8° comma	
Indici Urbanistici ed Edilizi	RCF mq/mq.1/3 D confini mt.5 Df mc/mq. (1) H = mt. 7,50 P.f.t. n° 2	
(1) art.25 L.R. 56/77 11° comma e seguenti		

a) - Le concessioni sono rilasciate ai soggetti previsti dall'art. 25, 3° e 4° comma L.R. 56/77.

b) - Negli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle aziende agricole sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) senza aumento di volume del prec.art.9 e possono essere destinati ad usi civili R1-* soltanto se dotati di efficienti servizi.

c) - Nei limiti della volumetria prescritta il volume ammissibile per nuove costruzioni sarà determinato dal n° di addetti necessari alla conduzione aziendale secondo la tabella allegata. Per ciascun addetto è attribuito un volume di 200 mc. e 150 mc. per ogni componente del suo nucleo familiare residente in azienda con minimo assoluto di mc.400.

d) - Per le aree agricole boscate e soggette a vincolo idrogeologico individuate in cartografia si rimanda al regime autorizzativo di cui al precedente art.13/2.

e) - Per la coltivazione forzata di prodotti agricoli è ammessa l'autorizzazione per la costruzione di serre permanenti in vetro o materiali plastici trasparenti con telai in legno o metallo, alle seguenti condizioni:

1 - La superficie coperta da serre non superi i 2/3 dell'area asservita;

2 - l'altezza misurata al colmo delle coperture non superi i mt.4;

3 - le distanze minime non siano inferiori a mt.10 da edifici comunque destinati, da strade (salvo distanze maggiori previste dal PRGC) e da confini;

4 - sia opportunamente documentata la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque.

f) - Per gli edifici a destinazione agricola esistenti in area impropria sono ammessi interventi del tipo a)b)c), sono ammessi interventi del tipo d) e e) in caso di cambio di destinazione coerente con la destinazione d'uso dell'area classificata d'insediamento.

g) Nel territorio comunale non sono ammessi allevamenti industriali di suini.

Tutte le opere previste a progetto rispetteranno le distanze minime dagli edifici e dai confini previste dalle NTA mentre per il calcolo della superficie coperta si rimanda al capitolo 6.

A tal proposito si precisa che:

- il rapporto di copertura, definiti dalla configurazione progettuale proposta, saranno inferiori rispetto a quelli previsti dal PRGC del Comune di Caselette.

6. Superficie coperta

Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono che l'edificazione non può superare, complessivamente, il rapporto di copertura di 1/3 rispetto alla superficie del centro aziendale.

Figura 34: Rapporto di superficie coperta

Superficie coperta:

Edificio	Elementi				Totale
	n.	Dimensioni		Superficie	Superficie
		Lato 1	Lato2		
		m	m	mq	mq
Opere esistenti					
DI1 e DI2	1	raggio	21,30	1425,31	1425,31
GS1	1	12,21	3,00	36,63	36,63
CE1	1	5,33	2,43	12,95	12,95
LT3	1	6,00	2,50	15,00	15,00
VD1	1	raggio	15,30	735,42	735,42
VD2	1	raggio	15,30	735,42	735,42
LT1	1		area	140	140
LT4	1	2,50	2,50	6,25	6,25
LT2	1	4,8	6,15	29,52	29,52
Opere in progetto					
TD1	1	area		539,00	539,00
VD3	1	diametro	32,60	834,69	834,69
BO1	1	6,06	2,44	14,79	14,79
					4.524,97

VERIFICA

$$m^2 \quad 29.397 \quad \times \quad \boxed{1/3} \quad = \quad 9.799,00 \quad m^2$$

mq	4.524,97	<	mq	=	9.799,00
----	----------	---	----	---	----------

La totalità delle opere presenti all'interno del lotto, sia quelle già esistenti che quelle previste nel progetto di riconversione, occuperà una superficie totale pari a circa 4.524,97 m². Tenendo conto che la superficie del lotto accorpato è di 29.397 m², **si ricava che l'indice di copertura sarà inferiore al valore di 1/3 imposto come limite dal PRGC del comune di Caselette.**

7. Recinzioni

L'art. 15 delle N.T.A. rimanda per quanto concerne le recinzioni al vigente regolamento Edilizio Comunale.

Il Regolamento Edilizio Comunale prevede le seguenti prescrizioni in merito alla realizzazione delle recinzioni:

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate con un'alternanza del 50% di schermature a giorno e di schermature occultanti la vista

4. Potranno essere realizzate recinzioni a parete cieca nei soli casi seguenti:

a. Nelle aree residenziali limitatamente alle divisioni tra privati;

b. Nelle aree produttive, limitatamente alle divisioni tra spazi interni confinanti con edifici o part di edificio esistenti;

c. Nella ZN_CS (centro storico) dovranno essere mantenute e ripristinate le recinzioni o i muri di cinta ciechi esistenti nel rispetto delle tipologie e dei materiali originari;

Nelle aree agricole la recinzione di cui al 1° comma, potrà essere realizzata solo sul lotto su cui insiste l'azienda e l'abitazione. Le eventuali recinzioni di altri lotti agricoli potranno essere realizzate solo con rete plastificata su paletti e senza zoccolo con eventuale siepe retrostante limitatamente alle aree coltivate ad orto.

5. Si richiamano in ogni caso i disposti di cui al Nuovo Codice della Strada.

6. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

a. con muretto o cordolo di altezza massima di 1.00 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2.50 m;

b. con siepi mantenute ad una altezza massima di 2.50 m;

c. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2.50 m;

7. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

8. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono cls. a vista o pietra a spacco.

9. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono ferro, legno, PVC e prefabbricati in cemento.

10. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e i cui al comma 5, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.

11. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2.50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.

12. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

13. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

L'intervento in progetto non prevede la realizzazione di una nuova recinzione all'interno del comune di Caselette; viene infatti mantenuta quella esistente con alcune modifiche nelle zone di costruzione della nuova vasca e dell'allargamento della trincea.

5.2 Comune di Avigliana


L'attuale Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) vigente in attuazione della Variante n. 52 ed elaborati della Variante Parziale al PRGC n. 54.

L'area in esame è collocata nella porzione Est del territorio di Avigliana sul confine con il territorio del comune di Caselette.

La zona prescelta risulta esterna alla fascia di 150 m dal Torrente Dora Riparia prevista ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c del D.lgs 42/2004 smi. Inoltre, dalla tavola 4 denominata carta Geologica la zona viene indicata come al1-depositi fluviali.

1. Carta Geologica

Figura 35_Tavola 4_ Carta Geologica Variante n. 54



Dalla tavola 5 in figura 8 Carta Idrogeologica si nota che si ricade in una zona con permeabilità da media a bassa per porosità.

2. Carta Idrogeologica e Geomorfologica

Figura 36: Tavola 5_ Carta Idrogeologica Variante n. 54





Figura 37: Tavola 9_ Carta Geomorfologica e dei dissesti Variante 54



Figura 38: Tavola 10_ Carta di sintesi Variante 54



Da un'analisi della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità urbanistica del Comune di Avigliana emerge come l'area in oggetto sia ricadente in classe IIIa1 della pericolosità geomorfologica.

Per quanto riguarda i settori ricadenti in quest'ultima classe, le NTA indicano che si tratta di Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili). Ricadono in questa classe tutte le aree ritenute più pericolose dal punto di vista idrogeologico come è possibile vedere da un estratto delle NtA del PRGC del comune di Avigliana.

Figura 39: Estratto delle NtA del PRGC del comune di Avigliana

Classe IIIa1

Porzioni di territorio non edificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, aree paludose, in frana, in conoide, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia, aree ricadenti nelle fasce fluviali della Dora riparia, colamenti, soil slip, soliflussi ecc.).

All'interno di queste aree, il rischio legato all'instabilità dei versanti e alla dinamica torrentizia esclude prudenzialmente la possibilità di realizzare interventi. All'interno della classe IIIa, al contrario della classe IIIb, non sono state eseguite ulteriori sottodistinzioni riguardo la pericolosità. Tali aree quindi potrebbero quindi includere aree a pericolosità relativamente più bassa.

È possibile l'applicazione del punto 6.2 e 6.3 delle NTE alla CPGR 7/LAP, 1996.

Tuttavia, come si può notare risulta applicabile il punto 6.2 delle NTE alla CPGR 7/LAP, 1996 di cui si riporta un estratto di seguito.

6.2 Edifici sparsi in zone potenzialmente pericolose

“ ...

A fronte di ciò, nel caso di aree vaste e potenzialmente pericolose, classificate in Classe IIIa o Classe III indifferenziata sarà possibile prevedere, per le abitazioni isolate che vi risultino comprese, specifici dettami nell'ambito delle Norme di Attuazione. Ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, tali norme potranno consentire la manutenzione dell'esistente e, qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione.

In questi casi, le ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati, in fase attuativa di P.R.G.C. (a livello di singola concessione edilizia), all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

Con specifico riferimento alle attività agricole presenti sui versanti o ubicate in prossimità del reticolo idrografico attualmente non compreso nelle perimetrazioni definite dal P.S.F.F. e dal P.A.I (Fasce Fluviali A, B, C) - ma site in ambiti comunque esterni a settori riconducibili alla fascia A di detti Piani (alveo ordinario o straordinario in base a criteri idraulici o geomorfologici), al fine di adeguare la normativa di P.R.G. con quanto già previsto dalle Norme di Attuazione del P.S.F.F. e nel Progetto di P.A.I. per le attività agricole di pianura, ubicate in Fascia B - anche nei casi sopra citati, in assenza di alternative praticabili, si ritiene

possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.

...

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

...”

Come si può vedere dell'estratto precedente il PRGC vigente contempla la deroga per le nuove realizzazioni alle attività agricole esistenti. Nel dettaglio l'intervento proposto appare compatibile considerando che:

- L'attività agricola è esistente (impianto biogas ed aziende agricola esistente);
- Appare evidente che l'intervento non sia diversamente localizzabile in quanto trattasi di impianto biogas esistente;
- Le carte inerenti alla pericolosità ed il rischio già esposte (paragrafo 4.6) mostrano che l'area in oggetto nel Comune di Avigliana si trova addirittura al di fuori delle aree mappate a testimonianza di un rischio pressoché inesistente;

3. Aspetti urbanistici per l'ambito agricolo

L'area oggetto di intervento ricade nella categoria DC1 “aree per la coltivazione di cave, torbiere e discariche”. Le Norme di Attuazione all'art. 24.6 riportano per l'area coinvolta denominata “Ambiti costituiti da aree per la coltivazione di cave, torbiere e discariche” seguono le seguenti prescrizioni:

Art.24.6 Ambiti costituiti da aree per la coltivazione di cave, torbiere e discariche

Il relativo P.C. rilasciabile solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge citata, comporta la corresponsione di un contributo che giusto l'art.10 della L.10/77, tiene conto dei costi delle opere di accesso e degli interventi atti a garantire, durante e dopo l'esercizio di questa attività il ripristino e la ricomposizione del paesaggio naturale da esse alterato...

...Nelle aree in cui l'attività di coltivazione e successivo recupero sono esaurite e cioè l'ambito Dc1, è ammissibile la realizzazione di impianti per il deposito e la lavorazione di inerti, fino ad un massimo del 50% della superficie territoriale dell'ambito Dc1 e, comunque, in modo tale che il restante 50% resti destinato ad uso agricolo, previo P.C. convenzionato ex art.49 L.R. 56/1977 s.m.i., di un progetto che definisca caratteristiche degli spazi e dei manufatti, finalizzati al deposito ed alle lavorazioni, ed organizzazione dei percorsi carrabili in modo tale da perseguire i seguenti obiettivi:

a) riqualificazione ambientale del contesto

b) tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico delle zone abitate poste nell'intorno

c) compatibilità con i rischi idrogeologici dell'area, verificata con l'Autorità idraulica competente.

Il progetto rispetta i vincoli sopraportati.

4. Superficie coperta

Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono che l'edificazione non può superare, complessivamente, il rapporto di copertura del 50% rispetto alla superficie del lotto accorpato.

Figura 40: Rapporto di superficie coperta

Superficie coperta:

Edificio	Elementi				Totale
	n.	Dimensioni		Superficie	Superficie
		Lato 1	Lato 2		
		m	m	mq	mq
Opere in progetto					
RE1	1	6,01	2,50	15,03	15,03
CO2	1	4,41	2,31	10,19	10,19
UP1	1	2,44	12,19	29,74	29,74
CO1	1	2,44	6,06	14,79	14,79
GS2	1	12,19	2,44	29,7436	29,7436
SB1	1	diametro	2,00	3,14	
	2	diametro	2,19	3,77	
	3	diametro	1,50	1,77	8,68
					108,16

VERIFICA

$$m^2 \quad 18.113 \quad \times \quad 50\% \quad = \quad 9.056,50 \quad m^2$$

mq	108,16	<	mq	=	9.056,50
----	--------	---	----	---	----------

Il lotto accorpato presenterà una superficie totale pari a circa 18.113 m². Tenendo conto che l'area di upgrading occuperà complessivamente un'area pari a circa 108,16 m², **si ricava che l'indice di copertura sarà ampiamente inferiore al valore del 50% imposto come limite dal PRGC del comune di Avigliana.**

5. Recinzioni

Sul suolo del territorio comunale di Avigliana verrà posizionata la sezione di upgrading opportunamente recintata con rete e pali in legno e rete metallica di altezza massima pari a 2 metri.

6 ANALISI DELLE AREE IDONEE ED INIDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI BIOMETANO

6.1 Normativa nazionale

62

Il D.Lgs. n. 199/2021, con le ultime modifiche apportate dalla Legge n. 91 del 15/07/2022 e dalla Legge n. 108 del 05/08/2022, ha introdotto novità significative per gli impianti per la produzione di biometano. Attraverso la lettera c-ter del comma 8 dell'Art. 20 sono state definite alcune aree idonee anche per tali tipologie di impianti di seguito riportate:

“ ...

7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

(a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1) ;

...

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, **e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le **aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento**”.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»: - Art. 268 (rubricato «Definizioni»), comma 1, lettera h):


«h) **stabilimento**: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;».

Il MASE ha chiarito con nota del 08/08/2023 che si considera stabilimento:

“il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività, dove l'attività di produzione e vendita di energia elettrica già consente di riconoscerne la natura di stabilimento adibito alla produzione professionale di un bene.”

Le aree di intervento, dove sono previste le nuove strutture funzionali alla riconversione, risultano idonee ai sensi della lettera c-ter, in quanto si trovano nelle immediate vicinanze dello stabilimento, rappresentato dall'impianto di digestione anaerobica esistente.

Dalla consultazione del Portale Vincoli in Rete, del Ministero della Cultura <http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>, non vengono evidenziati all'interno del lotto accorpato di impianto (esistente + ampliamento) beni culturali tutelati dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 come osservabile dall'estratto riportato nel seguito.



Per tali ragioni, si può concludere che il lotto accorpato di impianto è idoneo, secondo l'Art. 20 del D.Lgs. 199/2021, ad ospitare le nuove strutture funzionali alla riconversione per la produzione di biometano.

Si precisa inoltre che la definizione di aree idonee a livello nazionale, per la struttura gerarchica delle norme, prevale sulla definizione operata a livello regionale come confermato anche dal MITE. Non trovano quindi più applicazione le casistiche individuate dal PEAR.

6.2 Normativa regionale

La Regione Piemonte, ai fini dell'attuazione delle linee guida nazionali D.Lgs. 387/2003 di cui al D.M. 10 settembre 2010, si è dotata della Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315 ***"Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse"***. La suddetta DGR va ad identificare aree non idonee ed aree di attenzione per differenti tipologie di impianti, tra cui quelli appartenenti alla filiera del biogas.

A tal proposito si specifica che questa DGR riguarda l'installazione e l'esercizio di impianti per la **produzione di energia elettrica** e quindi non riguarda gli impianti per la produzione di biometano. **Gli approfondimenti condotti con il Settore Sviluppo Energetico della Regione Piemonte hanno infatti confermato che la DGR n. 6-3315 del 30/01/2012 non trova espressa applicazione per gli impianti finalizzati alla produzione di biometano.**

In alcuni casi i singoli Comuni, con modifiche alle Norme tecniche di Attuazione dei propri Piani Regolatori o con appositi Regolamenti sono andati a regolare l'installazione di impianti di digestione anaerobica.

Questo comporta quindi che l'idoneità, definita in base alla normativa nazionale, può in alcuni casi non trovare riscontro a livello regionale o comunale. Il dibattito è aperto da anni, con il susseguirsi di pareri legali e sentenze.

La competenza normativa in materia energetica spetta al diritto comunitario e a quello nazionale, mentre le Regioni sono interpellate solo su specifica delega attribuita dal DM 10 settembre 2010 per la definizione delle aree idonee e non; tuttavia, nelle more dell'approvazione delle nuove definizioni delle aree idonee ai sensi del D. Lgs. 199/2021, lo Stato ha identificato, attraverso il medesimo decreto, aree immediatamente idonee per la realizzazione degli impianti (si veda par. precedente), andando a superare i provvedimenti regionali e comunali in quanto costituisce fonte superiore del diritto.

Inoltre, ad inizio agosto 2022 il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), su specifica richiesta di parere da parte della Regione Piemonte in merito all'applicazione dell'articolo 20, comma 8, del D. Lgs. 199/2021, ha in particolare chiarito che l'individuazione di aree idonee prevista dal suddetto articolo **trova immediata e incondizionata applicazione.**

In sintesi, nel momento in cui un'area viene definita idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D. Lgs. 199/2021, questa viene direttamente considerata tale, senza tenere in considerazione le eventuali norme regionali.

Nel caso specifico la DGR 30 gennaio 2012, n. 6-3315 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse) non è applicabile agli impianti per la produzione di biometano.

7 CONCLUSIONI

Questa relazione ha esaminato nel dettaglio gli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale vigenti e la normativa nazionale e regionale al fine di valutare la compatibilità ambientale, urbanistica e paesaggistica per la riconversione di un impianto per la produzione di biometano nei comuni di Caselette e Avigliana (TO). **L'analisi vincolistica svolta non ha messo in evidenza motivi ostativi.**

Le aree di intervento risultano idonee ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 in quanto si trovano entro i 500 m dall'impianto esistente della Musine soc. coop. agric., qualificabile come stabilimento ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i..

Nella seguente tabella è riportata una sintesi dei principali strumenti pianificatori e dei vincoli per il territorio interessato del progetto in esame.

Piani/Norme	Potenziali criticità	Coerenza con il progetto
Aree idonee		
D.Lgs. 199/2021 (normativa nazionale)	NESSUNA	<u>Idoneo ai sensi della lettera c-ter, comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.</u>
DGR 30 gennaio 2012, n. 6-3315 (normativa regionale)	NESSUNA	Impianto idoneo in quanto la DGR non trova espressa applicazione per gli impianti finalizzati alla produzione di biometano e risulta prevalere la normativa a livello nazionale.
Pianificazione sovraordinata		
Aree protette e Rete Natura 2000	PRESENTE	L'area oggetto di studio è poi inoltre ricompresa all'interno della Zona Naturale di Salvaguardia (ZNS) della Dora Riparia.
Aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	PRESENTE	Il lotto di impianto sotto il comune di Caselette si trova in una zona indicata come "bene paesaggistico sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141". In particolare, si tratta di un bene appartenente ai Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano, il Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso.
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) Piano di Gestione del Rischio Alluvionale (PGRA)	PRESENTE	L'area d'intervento sito nel comune di Caselette risulta all'interno alla fascia fluviale C del PAI. Inoltre, presenta tra gli scenari di alluvioni una probabilità bassa (tr. 500) e tra gli scenari di rischio una classe R1 appartenente al rischio moderato. L'area di intervento sito nel comune di Avigliana ne risulta invece esterno.
Vincolo Idrogeologico	PRESENTE	Il progetto ricade all'interno di un'area soggetta a vincolo idrogeologico sia a livello sovraordinato e sia a livello locale.
Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)	NESSUNA	Tutto il territorio dei comuni di Avigliana e Caselette ricade nella zona denominata Collina (IT0120) della regione Piemonte. La riconversione in progetto non compromette la pianificazione regionale della qualità dell'aria.
Piano Territoriale Regionale (PTR)	NESSUNA	L'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica dimostra che l'intervento in progetto non è in contrasto con gli obiettivi degli strumenti analizzati.

Piano Territoriale Città Metropolitana di Torino (PTC2)	PRESENTE	L'analisi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica ha messo in evidenza l'appartenenza del sito all'interno della Zona naturale di Salvaguardi della Dora Riparia e per il comune di Caselette all'interno di una zona contenente un bene appartenente ai Tenimenti storici dell'ordine del Mauriziano, il Tenimento di Sant'Antonio Ranverso. Inoltre, l'area risulta all'interno della fascia fluviale C del PAI.
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)	NESSUNA	L'intervento in progetto risulta coerente con gli obiettivi del PEAR.
Pianificazione locale		
Piano Regolatore Generale Comunale di Caselette (PRGC)	PRESENTE	Dall'analisi del piano Regolatore si evince che l'area in esame ricade all'interno di un'area a normativa agricola ; pertanto, sono stati analizzati i parametri urbanistici e edilizi vigenti per la realizzazione delle nuove opere per la riconversione. Anche a livello comunale si conferma la presenza di vincoli idrogeologici e la presenza all'interno di una zona contenente un bene appartenente all'ordine del Mauriziano. Inoltre, l'area in esame risulta in un'area di classe IIIa di pericolosità geomorfologica. L'area viene confermata anche dal PRGC del comune di Caselette interna alla fascia fluviale C del PAI.
Piano Regolatore Generale Comunale di Avigliana (PRGC)	PRESENTE	Dall'analisi del piano Regolatore si evince che l'area in esame ricade all'interno di un'area DC1 "aree per la coltivazione di cave, torbiere e discariche"; pertanto, sono stati analizzati i parametri urbanistici e edilizi vigenti per la realizzazione delle nuove opere per la riconversione. L'area in esame risulta in un'area di classe IIIa di pericolosità geomorfologica.

Si può quindi concludere che l'intervento destinato alla realizzazione dell'impianto di biometano risulti compatibile con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e locale vigenti nonché con la normativa nazionale per la definizione delle aree idonee all'installazione di tale tipologia impiantistica.